

e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ferme restando, per gli stipendi, le ritenute di cui nella legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª).

Le medesime disposizioni sono estese agli ufficiali del Genio navale di cui allo articolo precedente, dal giorno della loro definitiva sistemazione nel personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nel regolamento speciale saranno stabilite le norme per il riparto dell'onere del pagamento della pensione fra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

A questo articolo l'onorevole Di Stefano ed altri deputati propongono che sia sostituito l'articolo come era stato proposto nel testo primitivo concordato fra Ministero e Commissione.

DI STEFANO. Non ha più ragione di essere questa mia proposta, e quindi la ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 9 così come fu letto.

(È approvato).

Art. 10.

I capitani di lungo corso, preposti al comando dei piroscafi dello Stato, sono obbligati d'inserirsi nei ruoli della riserva navale.

Di questo articolo l'onorevole Di Stefano aveva proposto la soppressione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Segue ora l'articolo 10-bis. S'intende che poi la numerazione sarà ordinata.

« Nella prima attuazione del servizio l'amministrazione delle ferrovie dello Stato assumerà il personale in servizio della Navigazione generale italiana al 30 giugno 1910, il quale al 1° luglio 1907 era addetto ai piroscafi normalmente adibiti alle linee Civitavecchia-Golfo Aranci, Napoli-Reggio e Napoli-Palermo, distinte rispettivamente dai numeri XXXII, XXXIII, XXXIV, delle convenzioni vigenti, purchè si trovi nelle condizioni che saranno stabilite nel regolamento speciale di cui all'articolo 8 e abbia fatto entro il 30 giugno 1909 domanda individuale per essere assunto in servizio della navigazione di Stato.

Per coloro che in forza del precedente comma, siano assunti dall'Amministrazione e che siano iscritti allo Istituto di previdenza del personale ferroviario, il servizio

prestato alla dipendenza della Navigazione generale italiana è valutato agli effetti dell'articolo 55 dello statuto approvato col regio decreto 23 maggio 1907, n. 289 ».

(È approvato).

Art. 11.

Gli orari delle linee devono essere concordati fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

All'articolo 11 era iscritto a parlare l'onorevole Carnazza.

Però la sua proposta è stata accettata.

CARNAZZA. Sì, è stata accettata.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 11 così come fu letto.

(È approvato).

Art. 12.

Il servizio postale sarà regolato e vigilato dal Ministero delle poste, il quale lo farà eseguire a bordo dai suoi speciali ufficiali ed agenti in locali idonei bene aereati e circondati da opportune garanzie di sicurezza.

Per la custodia dei dispacci chiusi e dei pacchi durante la traversata sarà destinato un locale di stiva sussidiario con apposito boccaporto chiuso e vigilato dal personale postale.

(È approvato).

Art. 13.

Gli alloggi, il vitto ed i rapporti degli ufficiali ed agenti postali a bordo compresi i funzionari preposti alla periodica vigilanza dei servizi postali, saranno regolati d'accordo fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Ministero delle poste.

(È approvato).

Art. 13-bis.

Fino a che non abbia effetto la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo, sulle linee esercitate dallo Stato in forza dell'articolo 2 sono provvisoriamente applicate le tariffe stabilite dagli articoli 39 e 41 del Capitolato allegato A della presente legge.

Nella revisione delle condizioni dei trasporti e nella semplificazione delle tariffe prescritte dell'articolo 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, saranno stabilite le condizioni generali dei trasporti e le tariffe ap-